

**Cassazione Penale Sez. 5 Sent. Num. 35022 Anno 2015**

**Presidente: VESSICHELLI MARIA**

**Relatore: SETTEMBRE ANTONIO**

**Data Udiienza: 28/06/2015**

**Data Pubblicazione: 20/08/2015**

**Omissis**

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Il Giudice di pace di Bari, con sentenza confermata dal locale Tribunale, ha assolto Z.V., L.D. e Pe.Pa. dal reato di ingiuria loro contestato in danno di P.G. per aver agito nell'adempimento di un dovere.

I tre, nella loro qualità (rispettivamente, nell'ordine: Direttore dell'Area Gestione del Personale, Direttore Generale della Asl Bari (OMISSIS) e Direttore Sanitario), erano stati firmatari di una nota - diretta al P., medico chirurgo odontoiatrico in servizio presso la predetta ASL - di contestazione e contestuale sospensione dal servizio, contenete espressioni del seguente tenore: "La sua condotta è stata in più occasioni...contraria all'arte medica e di disdoro per la classe medica e per questa Azienda, a causa dei rapporti disrelazionanti avuti sia con l'utenza che con il personale medico e non medico del Distretto Socio-Sanitario di appartenenza, che evidenziano un grave disturbo della personalità (aggressivo, chiuso, scarso controllo emotivo)". Espressioni chiaramente lesive dell'onore del destinatario.

I giudici rilevano che nella nota, diretta personalmente al P., erano contestati, in prima battuta, episodi - occorsi tra l' 11 giugno 2002 e l'8 febbraio 2005 - che avevano coinvolto il P. con pazienti del presidio, ai quali il medico avrebbe reso prestazioni approssimative, a volte invitandoli con fare aggressivo a rivolgersi ad altre strutture, a volte continuando a compilare cruciverba o a leggere il giornale durante le visite. Rilevano inoltre che la nota, sottolineata la scarsa produttività del P., disponeva la convocazione del medesimo per essere sentito a sua difesa, la sospensione del medico dal servizio per giorni trenta e l'avvio del procedimento finalizzato alla adozione del parere preventivo, da parte del competente Comitato dei Garanti presso la Regione Puglia, in ordine alla proposta di recesso dal rapporto di lavoro. Effettivamente, aggiunge il Tribunale, "dalla lettura degli atti versati nel fascicolo" si evince che le contestazioni rivolte a P. trovano riscontro nelle denunce di molti assistiti e negli atti dell'Azienda, tant'è che in data 7/1/2005 il medico suddetto fu sottoposto a "questionario di personalità" denominato MMP2 e fu richiesta per lui dal medico responsabile della salute dei lavoratori una visita specialistica psichiatrica, da effettuare in una struttura esterna all'Azienda di Bari (OMISSIS). Pertanto, sebbene le espressioni contenute nella nota abbiano indubbio carattere offensivo, le stesse non possono fondare una condanna per ingiuria.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione nell'interesse della persona offesa l'avv. A. L.M. Z. lamentando, con un primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 52 c.p., e la non conferenza della giurisprudenza richiamata in sentenza. Deduce che nella fase preliminare

di un procedimento disciplinare il datore di lavoro deve limitarsi alla contestazione di puntuali e specifici addebiti e che l'eventuale censura deve rivolgersi - in fase di contestazione - al comportamento del lavoratore e mai alla sua personalità, come invece avvenuto nella specie, in quanto un obbligo di motivazione può scriminare le espressioni contenute nel provvedimento conclusivo e non quelle contenute nel provvedimento di avvio del procedimento disciplinare.

Con altro motivo lamenta che il giudice d'appello fonda il suo convincimento su circostanze mai concretamente verificate, ritenendo accertati ben quattordici episodi di rilievo disciplinare "viceversa mai accertati da alcun procedimento disciplinare e mai sanzionati da alcun provvedimento da parte datoriale", tant'è che, successivamente alla nota per cui è processo, non fu adottato nei confronti del P. nessun provvedimento disciplinare definitivo di recesso perché il Comitato dei Garanti della Regione Puglia ritenne che non sussistessero i presupposti formali e sostanziali per l'adozione del provvedimento di recesso. Sottolinea che il provvedimento incriminato non era mai stato preceduto da contestazioni o provvedimenti disciplinari e che lo stesso faceva riferimento a comportamenti risalenti nel tempo, mai precedentemente contestati o sanzionati, in violazione del principio di immediatezza disciplinare, e contesta che gli episodi ascritti al P. fossero mai stati - contrariamente a quanto ritenuto in sentenza - positivamente accertati.

Con terzo ed ultimo motivo censura la sentenza per violazione dell'art. 32 Cost., dell'art. 2087 c.c. "e del D.Lgs. n. 196/2003" derivante dal fatto che siano state utilizzate contro il P. informazioni riservate, provenienti da medici della struttura sanitaria, relative alla personalità e allo stato di salute di un collega, non a tutela del lavoratore ma per avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

#### **Il ricorso non merita accoglimento.**

1. Giova sottolineare, innanzitutto, che la nota incriminata era stata redatta da soggetti effettivamente titolari di potere disciplinare nei confronti della odierna persona offesa e per dare avvio a un procedimento disciplinare, il cui oggetto non era costituito da un singolo e specifico episodio, ma da un comportamento -tenuto nel tempo dal P. - punteggiato dalla violazione di plurime norme deontologiche e professionali, che ne rivelavano - secondo i titolari della potestà disciplinare - l'inadeguatezza rispetto alla funzione esercitata (**medico odontoiatrico della struttura sanitaria**), perché avevano creato disservizi, disdoro per la struttura e la categoria di appartenenza e profondo disagio nei pazienti. In questo contesto rappresenta un punto di "forza" della nota incriminata l'aver descritto con plasticità e puntualità gli effetti della condotta tenuta dall'incolpato (il "disdoro" sopra accennato), le cause della stessa ("il grave disturbo della personalità" da cui - secondo i redattori della nota - P. era affetto) ed i principi che aveva violato (quelli dell'arte medica), nonché le ragioni dell'accusa a lui rivolta (l'aver instaurato rapporti "disrelazionanti" col personale medico e non medico).

**Nessuna "eccedenza" rispetto allo scopo della nota è dato ravvisare nel linguaggio adoperato dagli autori della stessa, perché funzionale alla perimetrazione dell'accusa, necessaria al completo dispiegamento del diritto di difesa. Non ha fondamento, infatti, l'affermazione che la "nota" esprima giudizi, invece che rappresentare "fatti", giacché, stante la particolare natura e lo specifico oggetto del giudizio disciplinare (che, contrariamente al processo penale, riguarda non solo fatti specifici, ma anche condotte non tipizzate), il "disdoro" per l'Azienda e l'arte medica e la violazione delle regole**

deontologiche (nel rapporto coi colleghi, col personale ausiliario e coi pazienti) rappresentano proprio i "fatti" di cui, secondo il ricorrente, si doveva far menzione nella contestazione. Questa, in realtà, potrebbe essere tacciata, semmai, di eccessiva sinteticità, per aver descritto le cause e gli effetti delle condotte incriminate e le regole violate, senza procedere da una dettagliata descrizione delle condotte specificamente tenute, ma non per questo ha perso la sua natura di contestazione dell'accusa, con la conseguenza che le espressioni in esso contenute sono effettivamente scriminate dall'adempimento del dovere.

A ciò va aggiunto che la "nota" in questione non aveva solo la funzione di avviare il procedimento disciplinare, ma, come è chiaramente detto in sentenza, anche quella di disporre la sospensione, temporanea, di P. dal servizio, per cui le espressioni in esse contenute erano altresì giustificate dallo scopo predetto, costituendo motivazione del provvedimento cautelare adottato.

2. Non v'è nulla di illogico o di incongruo nel ragionamento del Tribunale (e, prima, del Giudice di pace), che ha tenuto conto - per giudicare della **legittimità dell'iniziativa disciplinare** - degli esposti presentati dai pazienti (nel numero di quattordici) e delle risultanze del questionario MMP2, sottoposto a P., giacché quegli esposti e quel questionario rappresentavano un dato di fatto, di cui i responsabili della struttura sanitaria dovevano tener conto per decidere quale atteggiamento tenere verso P.. Non ha nessun rilievo, pertanto, il fatto che - per ragioni sconosciute - non sia poi stato adottato, a carico di P., alcun provvedimento disciplinare definitivo di recesso, né il fatto che - per ragioni sempre sconosciute - il Comitato dei Garanti della Regione Puglia abbia ritenuto insussistenti "i presupposti formali e sostanziali" di un provvedimento di recesso, giacché le incolpazioni - come le imputazioni - non diventano illegittime per il fatto che non siano seguite da provvedimenti punitivi, unicamente rilevando l'esercizio della potestà sanzionatoria nei casi e nelle forme consentite dalla legge.

Ugualmente irrilevante è il fatto che il provvedimento incriminato non fosse mai stato preceduto da contestazioni o provvedimenti disciplinari, né che lo stesso traesse origine da comportamenti risalenti nel tempo, mai precedentemente contestati o sanzionati, giacché la potestà disciplinare non riceve legittimità dal fatto che sia stata preceduta da iniziative analoghe o dal fatto che poggi su provvedimenti antecedenti di contenuto sanzionatorio, i quali rilevano a carico dell'incolpato - per la prova, che essi forniscono, della persistenza nell'illecito - e non già a carico dell'accusatore. Né la legittimità dell'iniziativa disciplinare è esclusa dalla "risalenza", nel tempo, delle condotte incriminate, allorché sia l'abitualità a connotare di illecito comportamenti altrimenti neutri o tollerabili.

3. Rappresenta, invece, una vera e propria distorsione delle regole della logica e dei principi di diritto attribuire ai redattori della "nota" (o ai giudici di merito) l'utilizzo abusivo di

informazioni - relative alla personalità e allo stato di salute di P. - provenienti da medici della stessa struttura sanitaria dell'incolpato, dal momento che quelle informazioni erano state regolarmente acquisite attraverso una procedura stabilita dalla stessa ASL (compilazione del c.d. "questionario di personalità" denominato MMP2) e proprio al fine di saggiare l'idoneità di P. allo svolgimento dei delicati compiti connessi alla sua funzione.

Sembra inutile dover ricordare (ma, a quanto è dato constatare, non lo è) che non esisteva solo il diritto di P. allo svolgimento della prestazione lavorativa e alla tutela della sua salute e della sua personalità morale, ma anche il diritto dei pazienti ad essere curati da un professionista che fosse compos sui e il dovere di P. di adottare comportamenti rispettosi di regole deontologiche e professionali: diritto e dovere che i soggetti titolari di compiti organizzativi e della potestà disciplinare avevano l'obbligo di far rispettare (quanto al diritto) o di far osservare (quanto al dovere).

4. Conseguente a tanto che il ricorso, manifestamente infondato sotto ogni profilo, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende.